

**Sentenza del 18/11/2010 n. 199 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana****Intitolazione:**

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica ex art. 140, cod. proc. civ., con deposito di copia dell'atto nella casa comunale senza l'affissione alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda dell'avviso di legge – Nullità della notifica – Sussiste.

**Massima:**

La procedura di notificazione di una cartella di pagamento prevista dall'art. 140, cod. proc. civ., con deposito presso la casa comunale della copia dell'atto, per l'assenza del contribuente, ma senza l'affissione dell'avviso di legge alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda, rende nulla la notificazione stessa.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI FIRENZE

riunita con l'intervento dei Signori

- |                          |        |       |
|--------------------------|--------|-------|
| <input type="checkbox"/> | CICALA | MARIO |
| <input type="checkbox"/> | PICHI  | PAOLO |
| <input type="checkbox"/> | BETTI  | IVANO |
| <input type="checkbox"/> |        |       |
| <input type="checkbox"/> |        |       |
| <input type="checkbox"/> |        |       |
| <input type="checkbox"/> |        |       |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n° 1974/09 depositato il 27/08/2009
  - avverso la sentenza n° 85/14/2008 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE proposto dall'ufficio: EQUITALIA CERIT SPA
- difeso da:  
CUCCHI BRUNO  
VIA GRAMSCI 18 50100 FIRENZE

controparte:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1974/09

UDIENZA DEL

25/10/2010

ore 15:00

SENTENZA

N°

199/1/10

PRONUNCIATA IL:

25/10/10

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18/11/10

Il Segretario

Il Collaboratore Tribu  
(Michele Genovese)



### Motivi della decisione

La sig.ra [redacted] residente in Firenze Via [redacted], riceveva un avviso di fermo amministrativo di un'auto Lancia targata [redacted] a seguito di cartelle esattoriali non pagate, emesse dagli Uffici Tributarî di Firenze. Secondo Equitalia le cartelle furono notificate nel periodo tra il 22.08.2001 e il 01.07.2006.

In realtà la sig.ra [redacted] aveva mantenuto la propria residenza in Firenze Via [redacted] dal 01.12.1976 ed il 22.08.2005 e poi in via [redacted]

Il ricorso della contribuente in pratica era motivato dalla seguente opposizione:

1. Preliminarmente venivano confermate la giurisdizione della Commissione Tributaria.
2. Le cartelle esattoriali erano state notificate irregolarmente in quanto erano state effettuate ai sensi dell'art. 60 lette. E invece ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e 26 del D.P.R. 602/73.

La sig.ra [redacted] era residente in Firenze anche se provvisoriamente non in sede.

La notifica doveva essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

La notifica doveva essere effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., alla porta di casa e consegnata in deposito presso la Agenzia postale.

Inoltre secondo l'utente non era stato notificato al contribuente l'avviso di deposito, si da rendere la notifica inesistente o per lo meno nulla.

La notifica ai sensi dell'art. 60 lett. E) del DPR 600/73 è possibile eseguirla solo quando il destinatario è irreperibile.

La ricorrente, in particolare, contestava l'irregolarità della notifica della cartella [redacted] eseguita il 21.09.2005 in Via [redacted], quando invece già aveva trasferito la residenza in Firenze, Via [redacted]

Tale notifica potrebbe considerarsi inesistente.

Il fermo auto è da considerarsi nullo in quanto manca il titolo esecutivo prodromico, cioè la regolare notifica della cartella esattoriale.

La cartella esattoriale e l'avviso di fermo mancano, inoltre, della indicazione del Responsabile del procedimento in violazione dello Statuto del Contribuente.

La parte contestava anche la prescrizione del credito azionato per mancata regolare notifica e messa in mora.

Infine viene contestata l'azione di fermo tecnico in quanto era necessario procedere alla notifica della messa in mora prima di emettere avviso di fermo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con sentenza n° 85 del 18.06.2008 depositata il 23.06.2008, accoglieva il ricorso della contribuente condannando il concessionario al pagamento delle spese legali.

La Equitalia presentava appello sostenendo che la sentenza aveva errato nel valutare inesistente e nulla la notifica della cartella in quanto le modalità eseguite sono più garantite di quelle imposte dall'art. 140 c.p.c..

La notifica dell'appello è stata effettuata regolarmente ai rispettivi Avvocati domiciliatari, per cui la convenuta è stata dichiarata contumace.

L'appello non può essere accolto.

È sicuramente noto alla controparte che la notifica ex art. 143 ha una ben precisa procedura propredentiva e una specifica modalità di esecuzione.

La notifica può essere fatta, nel caso di persona fisica, a mani, a mezzo posta, via telematica, per pubblici proclami.

La legge indica, a pena di nullità, i luoghi in cui l'Ufficiale Giudiziario ricerca il destinatario: prima presso la casa di abitazione o residenza, poi presso la dimora altrimenti presso il suo domicilio; se non viene trovato l'atto può essere lasciato ad un familiare o al portiere.

Se mancano, l'Ufficiale Giudiziario, deve depositare l'atto nel "Comune", affiggere alla porta un avviso e spedire una raccomandata di avviso di deposito.

Di tale procedura deve darne atto.

Nel caso in cui l'Ufficiale Giudiziario, dopo accertamenti presso l'anagrafe comunale, scopre che il destinatario non ha residenza, dimora e domicilio né è conosciuto in altro Comune, è necessario depositare l'atto nel Comune di ultima residenza.

In particolare il soggetto, che procede alla notifica, deve dimostrare di aver quanto meno richiesto le opportune informazioni all'Ufficio Anagrafe del Comune dell'ultima residenza.

Inoltre l'Ufficiale Giudiziario, quando il destinatario risulta trasferito senza conoscere il nuovo indirizzo, deve fare ulteriori ricerche ed indagini per rintracciare il destinatario e ciò a pena di nullità.

Dall'esame degli atti non risulta che il notificatore abbia eseguito progressivamente tutte le attività richieste dalla legge né abbia fatto ricerche presso l'anagrafe.

La procedura eseguita, come si evince anche dalla cartolina di ritorno, è quella dell'art. 143 c.p.c., con deposito in Comune ed affissione presso la casa comunale per il tempo di legge.

Manca nella procedura eseguita l'affissione alla porta dell'avviso di legge.


La nullità della notifica comporta anche la nullità della cartella esattoriale e, a cascata, dell'avviso e del fermo amministrativo dell'auto.

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Firenze, li 25.10.2009

Il Relatore



Il Presidente

